

Mobilità 2019

**Informazioni utili
prima dell'inoltro della domanda on-line**

Tempistica

Personale docente INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA di I e II GRADO

▪ **TERMINI – PRESENTAZIONE DOMANDE**

Per tutti i gradi di scuola

Il termine iniziale è fissato al **11 marzo 2019** e il termine
ultimo è fissato al **5 aprile 2019**

▪ **TERMINE ULTIMO DI COMUNICAZIONE AL SIDI DELLE
DOMANDE DI MOBILITÀ E DEI POSTI DISPONIBILI**

Per tutti i gradi di scuola

25 maggio 2019

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI

Per tutti i gradi di scuola

20 giugno 2019

Modalità di presentazione

La domanda va presentata esclusivamente in **modalità online** attraverso il portale ISTANZE ONLINE del sito del MIUR.

Per accedere ad **istanze online** e compilare il modulo di domanda l'interessato dovrà avere:

- un Personal Computer con connessione ad Internet e Acrobat Reader (o altro software per gestire e visualizzare documenti in formato pdf);
- un indirizzo di posta elettronica, lo stesso indicato durante la procedura di Registrazione;
- le credenziali di accesso (**username, password e codice personale**) ottenute con la procedura di Registrazione;
- i requisiti amministrativi per accedere alla procedura in esame.

Aliquote

❖ **Per l'a.s. 2019/20:**

*Per le **immissioni in ruolo***

Viene accantonato il **50%** delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

*I **trasferimenti interprovinciali***

Si realizzano nel limite **del 40% al termine dei trasferimenti provinciali**.

*I **passaggi di cattedra e di ruolo** (provinciali e interprovinciali)*

Si realizzano nel limite del **10%**.



NOTA BENE: l'eventuale **posto dispari** è assegnato per l'a.s. 2019/20 alla mobilità. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore dei **trasferimenti interprovinciali**.

➡ **Per le classi di concorso che risultano in esubero nazionale**

- I trasferimenti si effettueranno sul **100%** dei posti fino ad esaurimento dell'esubero.
- In caso di disponibilità residue queste andranno alle immissioni in ruolo.
- Non sarà possibile la mobilità professionale su tali classi di concorso.

Titolarità

Eliminata per tutti i docenti la titolarità di ambito.

- Prima delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato **titolari di ambito e incaricati su scuola** acquisiranno la **titolarità nella scuola di attuale incarico**.
- Prima delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 tutti i docenti a tempo indeterminato **titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia (esuberanti provinciali)**.

Mobilità in tre fasi

Per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato la mobilità si svolgerà in tre fasi

I FASE : COMUNALE	II FASE : INTERCOMUNALE	III FASE : INTERPROVINCIALE
Trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità.	Trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, anche se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità.	Trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

Docenti con incarico triennale

Per i docenti **titolari di ambito e incaricati su scuola** che acquisiranno la **titolarità nella scuola di attuale incarico** già al momento della presentazione della domanda, la domanda di trasferimento e/o di passaggio è **volontaria**. Nel caso non presentino alcuna domanda di mobilità **resteranno nella scuola in cui hanno acquisita la titolarità**.

Nessun vincolo per l'a.s. 2019/20

Non esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale.

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i **neoassunti al 1/9/2018**, potranno richiedere anche o solo **mobilità interprovinciale**.

Pertanto, per la **mobilità per l'a.s. 2019/20** tutti i docenti a tempo indeterminato potranno inoltrare domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra e ruolo **senza nessun vincolo** e qualunque sia stato l'eventuale movimento ottenuto nell'a.s. 2018/19.

Dalla mobilità per l'a.s. 2020/21

A partire dalla **mobilità per l'a.s. 2020/21** non si potrà chiedere domanda volontaria **di trasferimento o di passaggio di cattedra/ruolo per tre anni**, se nel **trasferimento o nel passaggio di cattedra o ruolo** si è ottenuta:

- **una scuola attraverso il codice puntuale di istituzione scolastica** (indipendentemente dalla fase della mobilità a cui si partecipa e se si inserisce come prima o ultima preferenza);
- **nella sola mobilità provinciale: una qualsiasi scuola (compresa quella attuale di titolarità) del comune di titolarità anche attraverso l'espressione del codice sintetico** (es. se per altra tipologia di posto o per passaggio di cattedra o di ruolo ottengo una scuola inserendo il codice del comune di titolarità).

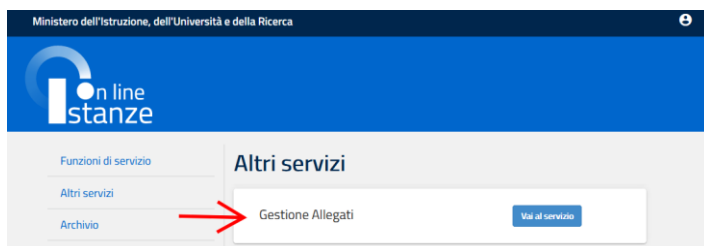
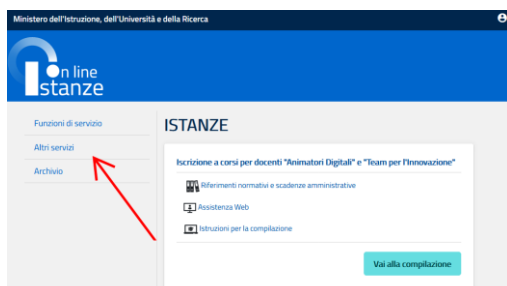
Il vincolo non si applica:

- ai docenti beneficiari delle **precedenze art. 13** se hanno ottenuto una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
- ai docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata**, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Allegati

Prima di iniziare la compilazione delle apposite sezioni del modulo-domanda si consiglia l'inserimento degli allegati i quali saranno poi direttamente caricati all'interno del modulo-domanda all'atto della compilazione dello stesso.

- Bisogna accedere alla pagina personale di Istanze on line con username e password. L'inserimento si completerà con il codice personale.
- Bisogna aprire il MENU in alto a sinistra e cliccare "Altri servizi"- "Gestione allegati" - e, dopo aver letto attentamente le istruzioni, Cliccare su "Avanti" e "Accedi".



pubblica.istruzione.it

ISTANZE ONLINE

Bienvenuto. [Home](#)

DATI ANAGRAFICI

Cognome	
Nome	
Data di nascita	
Provincia di nascita	
Codice Fiscale	

[Indietro](#) [avanti](#)

pubblica.istruzione.it

ISTANZE ONLINE

Bienvenuto. [Home](#)

ELENCO ALLEGATI

Inserire il nome ("Tipologia di allegato") dell'allegato che si vuole acquisire. Nei casi in cui è necessario inserire anche il testo del documento (come per le dichiarazioni personali) utilizzare il tasto "Stipula" (o "Browse") per scegliere un documento presente sul proprio PC. Il documento può avere uno dei seguenti formati: doc, txt, pdf, rtf, xls, docx, xlsx.

Utilizzare il tasto "Inserisci" per acquisire l'allegato (nome e, se presente, documento).

Utilizzare il tasto "Visualizza" per visualizzare il testo del documento allegato.

Utilizzare il tasto "Cancella" per eliminare l'allegato (nome e, se presente, documento).

L'allegato non è cancellabile se è stato già utilizzato per qualche procedimento amministrativo.

Tipologia di allegato: Allegato D - Dichiarazione dei servizi [1](#)

[2](#) [3](#) [Inserisci](#)

[Stipula](#) ALLEGATO D, Mario Rossi, 2018.doc

- Il caricamento di ogni allegato richiederà l'inserimento del codice personale.

pubblica.istruzione.it

ISTANZE ONLINE

Bienvenuto. [Home](#)

Salvataggio Allegato

Per il salvataggio dell'allegato inserire il Codice Personale:

Codice Personale

[Indietro](#) [conferma](#)

pubblica.istruzione.it

ISTANZE ONLINE

Bienvenuto. [Home](#)

L'allegato è stato inserito

- L'allegato, una volta denominato e correttamente caricato, deve essere "richiamato" e direttamente inserito all'interno del modulo-domanda durante l'operazione di compilazione.

➡ Quale documentazione si allega alla domanda di mobilità

Contestualmente alla presentazione della domanda è necessario allegare le varie dichiarazioni redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito MIUR attestanti l'**anzianità di servizio** (allegato D), la **continuità didattica** (allegato F), gli **eventuali titoli culturali posseduti o le esigenze di famiglia**, o ancora le **precedenze**, ecc.. Per l'invio della domanda in **modalità online** tali dichiarazioni, comprese le eventuali certificazione mediche, si allegano direttamente attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nella sezione dedicata.

**Compilazione delle singole sezioni
domanda di trasferimento online****A1) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2019-22****Anzianità di servizio**

- 1 Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare nell'apposita casella, il numero complessivo di **anni di servizio di ruolo** prestati nel ruolo di appartenenza (**dichiarati con l'allegato D**).

In conformità con la "PREMESSA", le lettere A - A1 e la nota 1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

 Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: **a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.**

 La valutazione del servizio è riconosciuta anche al personale proveniente dagli **Enti Locali** e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

❖ ***Servizio in scuole dislocate in piccole isole e/o in Paesi in via di sviluppo o anni di decorrenza giuridica della nomina coperti da servizio***

Nel caso in cui il docente abbia prestato servizio, dopo la nomina in ruolo, presso scuole dislocate in **piccole isole** gli anni di tale servizio dovranno essere conteggiati due volte. Analogamente andranno conteggiati due volte gli anni di servizio prestati in **paesi in via di sviluppo**.

Rientra in questa casella anche l'anno di **nomina giuridica coperto da effettivo servizio di almeno 180 gg.**

ESEMPIO 1: docente che abbia prestato 5 anni di servizio di ruolo, di cui 1 anno su piccola isola. Tra la decorrenza economica e quella giuridica della nomina siano intercorsi 4 anni, di cui 2 coperti da servizio si avrà:

- SERVIZIO DI RUOLO ... ANNI 5
- SERVIZIO DI RUOLO SU PICCOLE ISOLE ... ANNI 1
- RETRODATAZIONE GIURIDICA COPERTA DA SERVIZIO ... ANNI 2

TOTALE ANNI 8.

ESEMPIO 2 : nell'ipotesi in cui il docente abbia prestato 7 anni di servizio dopo la decorrenza giuridica della nomina di cui 4 anni, prestati dopo la nomina in ruolo, presso scuole situate in piccole isole, dovrà sommare:

$$\begin{array}{r} 7 \text{ anni} + \\ 4 \text{ anni} = \\ \hline 11 \text{ anni} \end{array}$$

Per il servizio in piccole isole sono importanti i seguenti chiarimenti:

- la dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna);
- il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile.;
- il servizio nelle piccole isole si conteggia due volte indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- ai fini dell'attribuzione del punteggio, il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

❖ ***Quando è considerato valido un anno di ruolo***

In generale l'anno di ruolo si considera valido se l'interessato abbia prestato un servizio **non inferiore a 180 giorni** nell'a.s. di riferimento.

❖ ***Quali sono le assenze considerate "effettivo servizio"***

Le ferie, il **congedo biennale per handicap**, tutti i **congedi per maternità/paternità (anche non retribuiti)**, le malattie e tutte le altre assenze retribuite come i permessi per matrimonio, per esami, per motivi personali, per lutti ecc. comprese quelle parzialmente retribuite (es. riduzione dello stipendio per malattia).

❖ ***Quali anni sono valutati***

- tutti gli anni di ruolo fino al **31/8/2018**;
- il servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica, purché sia stata prestata una supplenza di almeno 180 gg.
- il periodo derivante dalla **restituito in integrum** a seguito di un giudicato;
- il servizio prestato dal personale durante il periodo di **collocamento fuori ruolo** ai sensi dell'art. 23 co. 5 CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 co. 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003 (**inidoneità**);

- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi **di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca**, se il personale interessato sia in servizio nello stesso ruolo relativo a quello della frequenza dei corsi.
- il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

❖ **Quali anni non sono valutati**

- L'anno scolastico in corso (2018/19).
- Gli anni di ruolo con servizio inferiore a 180 gg. (es. periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o altra aspettativa che non hanno permesso il raggiungimento dei 180 gg. di servizio nell'anno di riferimento).

2 Anzianità derivante da:

numero di anni di servizio di ruolo prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza (lettere B e B1, nota 4)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare l'eventuale numero di **anni di servizio di ruolo prestato in precedenza in un ruolo diverso** da quello di attuale appartenenza (**dichiarati con l'allegato D**).

In conformità con le lettere B - B1 e la nota 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

➡ Il servizio di ruolo prestato **in altro ruolo è valutato punti 6** per ogni anno effettivamente prestato.

➡ Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio effettivamente prestati in altro ruolo in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo**.

❖ **Chi deve compilare questa casella**

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che vanta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso rispetto a quello di attuale appartenenza. **Ci si riferisce ad un precedente servizio di ruolo sempre nella scuola statale.**

- **Es.** docente che in anni passati è stato in servizio nel ruolo dell'infanzia e che a seguito di passaggio di ruolo ha ottenuto la scuola primaria in cui è ora in servizio.

❖ **Bisogna inserire in questa casella:**

- per i **docenti di scuola secondaria di II grado**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola di I grado.
- per i **docenti di scuola secondaria di I grado**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola di II grado.
- per i **docenti di ruolo della scuola primaria**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola nella scuola dell'infanzia.
- per i **docenti di ruolo della scuola dell'infanzia**: il servizio di **ruolo** precedentemente svolto nella scuola nella scuola primaria.
- il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). **Nota bene:** Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
- il servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa);
- il periodo trascorso dal personale docente di ruolo per la frequenza dei corsi **di dottorato di ricerca, borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, ricercatore a TD o assegni di ricerca**, nell'ipotesi in cui l'attuale ruolo di titolarità sia diverso da quello afferente il periodo di frequenza dei corsi citati in precedenza.

2 Anzianità derivante da:

retroattività giuridica
della nomina non
coperta da effettivo
servizio (lettere B e
B1, nota 4)



PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 3 il valore riportato in tale casella

Riportare l'eventuale numero di **anni di servizio di ruolo intercorso fra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica non coperti da effettivo servizio** (dichiarati con l'allegato D).

In conformità con le lettere B - B1 e la nota 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

❖ **Chi deve compilare questa casella**

Tutto il personale in ruolo che richiede trasferimento e che ha anni di servizio derivante da **decorrenza giuridica** della nomina **in ruolo** anteriore alla decorrenza economica se non è stata prestata nessuna supplenza nell'anno di riferimento oppure è stata prestata ma inferiore ai 180 gg.



NOTA BENE: il caso più comune potrebbe essere quello del docente assunto dal concorso 2016 nel 2017/18 con la sola nomina giuridica e non ha prestato alcun servizio di docenza sempre nell'a.s. 2017/18 (oppure lo ha prestato ma per un periodo inferiore ai 180 gg.).

3 Anzianità complessiva di servizio pre-ruolo (compreso il servizio su sostegno) (lettere B e B1) 

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare il numero complessivo degli **anni di servizio pre ruolo.**

Il numero da riportare in questa casella è quello degli **anni effettivamente prestati** e non di quelli riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del D.L.VO n.297 del 16.4.94 (**dichiarati con l'allegato D).**

Bisognerà comprendere anche gli anni di pre ruolo su posto di sostegno.

In conformità con la "PREMESSA", le lettere B – B1 e la nota 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

 Gli anni di servizio di **pre ruolo** sono valutati **punti 6** per ogni anno effettivamente prestato.

 Si dovranno **conteggiare due volte** gli anni di servizio preruolo effettivamente prestati in **istituti situati su piccole isole o in paesi in via di sviluppo.**



ATTENZIONE:

Bisogna inserire in questa casella anche il servizio di ruolo:

- per i **docenti di scuola secondaria di I e II grado:** il servizio di **ruolo** prestato nella scuola dell'infanzia e/o primaria;

- per i **docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia**: gli anni di servizio di **ruolo** prestati nella scuola di I e/o II grado.

❖ **QUALI ANNI SONO VALIDI AI FINI DEL PRERUOLO**

Per gli anni scolastici successivi al 1974 fino ad oggi

- Per gli anni scolastici **dal 1974/75 a oggi** l'insegnante deve aver prestato servizio **per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

❖ **QUALI SERVIZI SONO VALIDI AI FINI DEL PRERUOLO**

Servizio su posto di sostegno

- Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali **prestati anche senza il possesso del titolo di specializzazione** (se prestato in possesso del titolo di specializzazione tale servizio andrà inserito **anche** nell'apposita casella qualora si richiedano anche o solo posti di sostegno).

Servizio in scuole pareggiate ed educandati femminili statali

- Il servizio non di ruolo nelle scuole secondarie se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali.
- Il servizio non di ruolo nelle scuole elementari se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate.

Insegnamento della religione cattolica

- Il servizio di **ruolo e non di ruolo** prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

Incarico art. 36 del CCNL 2007

- Il servizio prestato in qualità di incaricato art. 36 del CCNL 2006/2009.

Paesi appartenenti all'Unione Europea e servizio all'estero

- I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei **Paesi appartenenti all'Unione Europea**, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi **devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana** nello Stato estero;
- Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri.

Servizio militare

- Il **servizio militare o il sostitutivo servizio civile**, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. In questo caso il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato **solo se prestato in**

costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.

- **Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo** o per l'opera di assistenza tecnica prestata **nei paesi in via di sviluppo**, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio.

Professore incaricato o assistente incaricato e contrattista all'università

- Il servizio prestato come **professore incaricato o assistente incaricato o straordinario** (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario), nelle università a decorrere dal 1/7/975;
- Servizio prestato come **contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali.**

Altri servizi

- Servizi prestati nelle **scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS** istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
- Servizi prestati nelle **libere attività complementari (LAC)** e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media.

❖ **QUALI ASSENZE SONO UTILI**

- I periodi di congedo **retribuiti e non retribuiti** disciplinati dal **Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151** (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio), che sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
- La fruizione del **congedo biennale** per l'assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.
- Tutte le altre assenze o permessi **interamente o parzialmente retribuite** (es. malattia pagata al 50%).

❖ **QUALI ASSENZE INTERROMPONO L'ANZIANITA DI SERVIZIO**

- In generale tutte le assenze **non retribuite** anche se ricadenti in un periodo coperto da contratto (es. permessi **non retribuiti** per motivi personali o familiari o aspettative varie, salvo diversamente previsto).

❖ **QUALI SERVIZI NON SONO UTILI**

- Il **doposcuola nelle scuole elementari** in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico;

- Il servizio prestato nelle **scuole paritarie** in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. **È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:**
 - fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
 - nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali;
 - nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

4	Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna (nota 1, nota 4)	RUOLO	
		PRERUOLO	

SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

In conformità con la "PREMESSA" e la nota 1 e 4 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

PUNTEGGIO: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare il numero di anni di servizio, valutabili ai fini del raddoppio del punteggio, prestato in scuole uniche o di montagna avendo cura di distinguere gli **anni di servizio di ruolo** dagli **anni di servizio di preruolo**; tale distinzione si effettua riportando nelle caselle interne con dicitura 'ruolo' e 'preruolo' il numero dei relativi anni di servizio svolti **(dichiarati con l'allegato D)**.



NOTA BENE: la legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- **Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna:**
sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri.
- **Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.**
Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulti: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna con le caratteristiche di cui sopra.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 4 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell'istituto di titolarità (lettera C)

 **SCUOLA PRIMARIA**

- 6 Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel plesso di titolarità (lettera C)



Riportare il numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nella scuola o circolo di attuale titolarità **(dichiarati con l'allegato F)**.

Punteggio: il sistema assegna punti 2 per ogni anno entro il quinquennio e punti 3 per ogni anno oltre il quinquennio. Per il servizio prestato nelle piccole isole gli anni si contano 2 volte per realizzare il raddoppio del punteggio.



In conformità con la lettera C e la nota 5 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

gli anni di servizio continuativo devono essere indicati solo dopo aver maturato il triennio di permanenza nella stessa scuola, nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, **senza mai aver ottenuto** assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (**provinciali o interprovinciali**) che interromperebbe la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell'ottennio.

ATTENZIONE: si parla di almeno un triennio escludendo però l'anno in corso. Pertanto, ai fini del punteggio, gli anni, **incluso quello in corso**, devono essere **almeno 4**.

Se si inserisce un valore inferiore a 3 il sistema blocca e segnala l'errore.

5	Anni di servizio prestato su posti di sostegno	RUOLO		
		ALTRO RUOLO		
		PRERUOLO		

Punteggio: il sistema moltiplica per 6 il valore riportato in tale casella

Riportare nelle rispettive caselle l'eventuale numero di anni di **servizio di ruolo** effettivamente prestato in scuole speciali o su posti di sostegno nel ruolo di appartenenza, e **preruolo** o **altro ruolo** (precedentemente prestato) prestati **su posto di sostegno, in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato (dichiarati con l'allegato D)**.

Ai sensi della **nota 1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**, La casella in oggetto va compilata **solo da parte dei docenti richiedenti posti di sostegno e in possesso del titolo di specializzazione** al momento del servizio prestato e del movimento richiesto.



ATTENZIONE: Pertanto tali caselle possono essere compilate **soltanto**:

- dai docenti attualmente titolari su **posto di sostegno** che chiedono trasferimento solo su posti di sostegno o per entrambe le tipologie di posto (sostegno e comune);
- dal docente attualmente titolare su posto comune che richiede solo o anche posti di sostegno (in questi casi il docente deve essere in possesso del previsto titolo di specializzazione da dichiarare nell'apposita autodichiarazione "titoli posseduti").

La casella non potrà dunque essere compilata se il docente vanta degli anni svolti sul sostegno (anche in possesso del titolo) ma chiede solo posti comuni (anche se titolare su posto di sostegno al momento della compilazione della domanda).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

6	Punteggio aggiuntivo (lettera D)		SI/NO
---	----------------------------------	---	-------

SCUOLA PRIMARIA

10	Punteggio aggiuntivo (lettera D)		SI/NO
----	----------------------------------	---	-------

PUNTEGGIO: Il sistema assegna 10 PUNTI

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo dovrà rispondere affermativamente **barrando la casella "SI" (dichiarato con l'allegato D oppure con un allegato a parte "punteggio aggiuntivo")**.

In conformità con la lettera D e la nota 5ter dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, si precisa quanto segue:

- Hanno diritto al punteggio aggiuntivo coloro che, per un triennio **a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e fino all'anno scolastico 2007/2008**, non abbiano presentato domanda di **trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti**.
- Ai fini della maturazione del punteggio è utile **un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008**.
- Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
- Le condizioni previste si sono concretizzate se nel periodo indicato **è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni** in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.



NOTA BENE

Il trasferimento interprovinciale non ha fatto venir meno la condizione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell'ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI.
- Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.
- Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 13, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
- Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

- 7 Anni di servizio come specialista per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera B2)

PLESSO DI
TITOLARITA'



ALTRO PLESSO



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: il sistema assegna 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso

In conformità con la lettera C1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Riportare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera distinguendo gli anni di servizio prestati nel **plesso di titolarità da quelli prestati in altro plesso (dichiarati con l'allegato D).**



NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono ESCLUSIVAMENTE dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.

- 8 Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera C1)



SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: il sistema assegna 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio

In conformità con la lettera C1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Riportare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità come **specializzato** per l'insegnamento della lingua straniera qualora detto **numero sia maggiore od uguale a 3 (dichiarati con l'allegato D).**



NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono ESCLUSIVAMENTE dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.

- 9 Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (Lettera C1) 

SOLO MODULO-DOMANDA SCUOLA PRIMARIA

Punteggio: il sistema assegna 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

In conformità con la lettera C1 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Riportare il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato senza soluzione di continuità come **specialista** per l'insegnamento della lingua straniera qualora detto numero sia **maggiore od eguale a 3**.



NOTA BENE: gli anni da prendere in considerazione sono **ESCLUSIVAMENTE** dall'a.s. 92/93 all'a.s. 97/98.

A2) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2019-22

Esigenze di famiglia

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 7 Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A) 

SCUOLA PRIMARIA

- 11 Comune di ricongiungimento per il trasferimento (lettera A) 

Indicare la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Nella casella "Comune" riportare la denominazione del comune di residenza del coniuge ovvero dei figli o dei genitori degli insegnanti senza coniuge o separati o giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale. Qualora in tale comune non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, deve essere indicato il comune più vicino (secondo le tabelle di viciniorità) in cui esistano tali istituzioni.

Punteggio: il sistema assegna 6 pp. per le scuole che si riferiscono al comune di ricongiungimento.

In conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Il punteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità.



NOTA BENE: il punteggio si assegna prescindendo dalla residenza del docente.

Il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà richiedere solo se il docente non è coniugato o se è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell'autocertificazione allegata).

Inoltre, non è in nessun caso possibile richiedere ricongiungimento ad altri parenti o affini anche se conviventi.

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (o parte dell'unione civile), ai genitori o ai figli (nei casi previsti) è assegnato se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti:

- il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
- che la persona a cui si richiede il ricongiungimento risieda in quel comune da **almeno tre mesi prima rispetto la data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M..**

L'allegato si può denominare **"Esigenze di famiglia"**.



NOTA BENE: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 8 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti, etc. (lettera D)



PROVINCIA

COMUNE

SCUOLA PRIMARIA

- 12 Comune dove possono essere assistiti i figli minorati, tossicodipendenti, etc. (lettera D)



PROVINCIA

COMUNE

Nella casella "comune" riportare la denominazione del comune di cura e assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali o tossicodipendenti o inabili ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro e a carico che possono essere assistiti solo nel suddetto comune.

Punteggio: il sistema assegna 6 pp. per le scuole indicati che si riferiscono al comune dove è necessario prestare la cura o assistenza.

In conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Il punteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità.

Anche in questo caso si prescinde dalla residenza del docente.

Indicare **la provincia e il comune** dove è necessario prestare la cura e l'assistenza:

- del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- ovvero il comune per prestare la cura e l'assistenza del figlio tossicodipendente;
- del coniuge **(o parte dell'unione civile)** o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.



NOTA BENE - Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni ovvero:

- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
- b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
- c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

- Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.
- La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.

L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

- Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età
(lettera B)

 **SCUOLA PRIMARIA**

- 13 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età
(lettera B)

 **In conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:**

Il punteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità.

Indicare il numero dei figli.

Si assegnano punti 4 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza del docente e di quella dei figli).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C) 

SCUOLA PRIMARIA

- 14 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C) 

In conformità con la nota 6 dell'ALLEGATO 2 TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI:

Il punteggio non si valuta per i trasferimenti all'interno dello stesso comune di titolarità.

Indicare il numero dei figli.

Si assegnano punti 3 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza del docente e di quella dei figli).

**NOTA BENE: (lettere B e C)**

L'interessato deve attestare con dichiarazioni personali l'esistenza dei figli (precisando luogo e data di nascita). L'allegato si può denominare "**Esigenze di famiglia**".

- I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
- Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono **i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31/12/2019.**
- Lo stato di figlio maggiorenne che, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,** deve essere documentato con certificazione o copia della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

A3) Tabella allegata al CCNI Mobilità 2019/22**Titoli generali****SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

- 11 Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)  SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

- 15 Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)  SI/NO

Contrassegnare la casella "sì" se il docente ha superato un **pubblico concorso per esami** relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore; altrimenti contrassegnare la casella "no". Si ricorda che qualora vengano contrassegnate entrambe le caselle ovvero nessuna delle due, la risposta verrà considerata come data in senso negativo.

Punteggio: il sistema assegna 12 Punti. Può essere valutato solo un pubblico concorso.



NOTA BENE: il punteggio è assegnato a prescindere dal canale di reclutamento da cui il docente è stato immesso in ruolo (es. se un docente è stato immesso in ruolo dalle GAE e ha comunque superato un pubblico concorso, questo gli viene riconosciuto). Inoltre, il punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non si valutano i concorsi riservati (es. ultimo anno FIT) o i concorsi straordinari (es. infanzia e primaria) perché non sono ordinari.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

In conformità con la nota (10) – Allegato 2 – lett. A.

❖ ***Sono valutati:***

- I concorsi ordinari che hanno determinato l'immissione in ruolo (concorso a cattedra);
- I concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado **esclusivamente** nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati;

Inoltre:

- I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
- I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

❖ ***Non sono valutati:***

- I concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- I concorsi "riservati" o "straordinari" (**DDG 85/2018 e DM 631/2018**);
- La partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione;
- I corsi SSIS e TFA.

Inoltre:

- I concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia **non sono** valutabili nell'ambito della scuola primaria;
- I concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado **non sono** valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 12 Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)

 **SCUOLA PRIMARIA**

- 16 Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)



Riportare il numero di **diplomi di specializzazione** conseguiti in **corsi post-laurea** previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. A tale numero va aggiunto il numero di diplomi di perfezionamento post-laurea, qualora siano stati conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione predetti (**durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale**).

Punteggio: il sistema assegna per ogni diploma di specializzazione o perfezionamento post-laurea biennale conseguito 5 Punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma. L'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**".



NOTA BENE: è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso e il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea.

In conformità con le note (11 e 11 bis) – Allegato 2 – lett. B.

❖ ***Sono valutati:***

- I corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1°comma, legge n. 341/90);

- I corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90);
- I corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
- I diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

❖ ***Non sono valutati:***

- Il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8;
- I titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS e TFA).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

13 Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C) 

SCUOLA PRIMARIA

17 Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera C) 

Riportare il numero di **diplomi universitari (laurea di primo livello o breve o diploma ISEF)** conseguiti **oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.**

Punteggio: il sistema assegna ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 3 punti.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma universitario (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

In conformità con la nota (12) – Allegato 2 – lett. C.

❖ **Sono valutati:**

- il diploma accademico di **primo livello**
- la laurea di primo livello o laurea breve (**"triennale"**)
- Il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (**ISEF**).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

14 Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D)



SCUOLA PRIMARIA

18 Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D)



Riportare il numero dei **corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno**, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere, ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Punteggio: il sistema assegna 1 PUNTO per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello.



NOTA BENE: è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici e il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.

In conformità con le note (13 e 14) – Allegato 2 – lett. D

❖ **Sono valutati:**

- I **corsi di perfezionamento** di **durata non inferiore ad un anno**, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- I **master di 1° o di 2° livello** attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.



NOTA BENE: i corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico **2005/06** saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con **1500 ore** complessive di impegno, con un riconoscimento di **60 CFU** e con esame finale.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

Nel caso si tratti di corsi a decorrere dal 2005/06 bisognerà necessariamente indicare oltre alla durata annuale anche le ore e i CFU e di aver sostenuto l'esame finale.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 15 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)



SCUOLA PRIMARIA

- 19 Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo (lettera E)



Riportare il numero di **diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale** (ivi compreso il diploma di laurea in Scienze motorie), per ogni diploma di **laurea magistrale (specialistica)**, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, di vigilanza scolastica, conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.

Punteggio: il sistema assegna 5 punti per ogni diploma di laurea

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma di laurea (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

Il punteggio spetta per il titolo **aggiuntivo** a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

In conformità con la nota (12) – Allegato 2 – lett. E.

❖ Sono valutati:

- il diploma di laurea con corso di **durata almeno quadriennale** (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie);

- il diploma di **laurea magistrale** ("specialistica");
- il diploma accademico di **secondo livello** (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2018);

❖ **Non sono valutati:**

- Il diploma di laurea in scienze motorie rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Inoltre:

- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza (vedi specificazione successiva).

Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:

- ai docenti titolari delle classi di concorso A031 e A032 in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
- ai docenti titolari della classe di concorso A077 qualora riconosciuto come titolo valido ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2 bis L. n. 333/2001; art. 2, comma 4 bis L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 L. n. 296/2006).



NOTA BENE (SFP): alla laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-infanzia**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza;

Pertanto, ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in **scienze della formazione primaria** con **indirizzo-primaria**, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (e viceversa).

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

16 Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)



SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

20 Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)



SI/NO

Barrare la casella 'sì' se si è in possesso del titolo di "dottorato di ricerca" (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**")

Punteggio: il sistema attribuisce PUNTI 5**NOTA BENE: in presenza di più di un titolo di Dottorato, ne verrà valutato solo uno.**21 Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica
(Lettera G)

SI/NO

SOLO MODULO-DOMANDA PRIMARIA**In conformità con la nota (16) – Allegato 2 – lett. G.**

Barrare la casella 'sì' se si è frequentato il **corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero**, con la collaborazione degli uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (EX IRRSAE, CEDE, BDP oggi rispettivamente IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università.

Punteggio: il sistema assegna PUNTI 1

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del corso di aggiornamento (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

**NOTA BENE: il punteggio viene assegnato per il conseguimento di un solo titolo linguistico.**

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

17 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

 **SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

17 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)

 **SCUOLA PRIMARIA**

22 Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)



Riportare il numero di partecipazioni, **effettuate fino all'anno scolastico 2000/2001**, ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n° 425 e al D.P.R. 23/7/98 n° 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame.

Punteggio: il sistema attribuisce 1 PUNTO per ogni partecipazione agli Esami di Stato (max 3 punti).



NOTA BENE: valido SOLO per gli anni scolastici 1998/1999 – 1999/2000 e 2000/2001 in base alla legge n.425 del 10/12/97 e al DPR 23/7/1998 n.323.

L'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli anni e delle scuole in cui ha svolto gli esami di stato (solo se dal 98/99 al 2000/01) e la tipologia di nomina (presidente, commissario...). L'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**".

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- | | | | | |
|----|---|---|---|-------|
| 18 | Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera | con certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera I) | → | SI/NO |
| | | senza certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera L) | → | SI/NO |

SCUOLA PRIMARIA

- | | | | | |
|----|---|---|---|-------|
| 23 | Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera | con certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera I) | → | SI/NO |
| | | senza certificazione di Livello C1 del QCER (Lettera L) | → | SI/NO |

✓ **1 PUNTO**

Con certificazione di livello C1 del QCER

NB: il certificato viene rilasciato solo a chi

- è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
- ha frequentato il corso metodologico
- sostenuto la prova finale.

✓ **0,5 PUNTI**

Senza certificazione di livello C1 del QCER

In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale.

NOTA BENE: Non bisognerà confondere la certificazione linguistica B1/B2 con il CLIL.

Quest'ultimo riguarda infatti l'apprendimento integrato di **contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare e si acquisisce al termine di un corso di perfezionamento universitario.**



NOTA BENE: l'interessato presenterà una dichiarazione personale con l'espressa e precisa indicazione degli estremi dei corsi (l'allegato si può denominare "**Titoli posseduti**").

Precedenze

Le precedenze sono rimaste invariate rispetto agli ultimi due CCNI e sono indicate all'art 13. Cambiano ovviamente le fasi in cui si applicano dal momento che la fase provinciale è divisa in comunale e intercomunale.

- I. Disabilità e gravi motivi di salute (docenti non vedenti o emodializzati).**
Si applica in tutte le fasi del trasferimento compresi i passaggi di cattedra e di ruolo.
- II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.**
Si applica nella fase comunale dei trasferimenti anche se la scuola di ex titolarità è situata in altro comune rispetto a quello di attuale titolarità del docente.
- III. Personale con disabilità (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.**
Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Quella per cure continuative si applica a tutte le preferenze espresse (anche se relative ad altre province).
- IV. Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale**
Si applica a tutte e tre le fasi (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Nella fase comunale solo nelle città metropolitane.
Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità
Si applica solo alla fase comunale e intercomunale. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. Non si applica ai trasferimenti interprovinciali e passaggi di cattedra e ruolo.
- V. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità**
Si applica alla fine della fase comunale.
- VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata**
Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.
- VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali**
Si applica alla fase intercomunale e interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale.
- VIII. Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998**
Si applica solo alla fase interprovinciale (esclusi i passaggi di cattedra e di ruolo). Non si applica alla fase comunale e intercomunale.

ATTENZIONE:

- **PER LE PRECEDENZE n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):**

Nella sez. "preferenze" è obbligatorio indicare il comune di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.

- **PER LE PRECEDENZE n. IV (assistenza figli, coniuge e genitori), VI (Legge 100 coniuge militare) e VII (mandato amministrativo):**

Nella sez. "preferenze" è comunque obbligatorio indicare il codice del comune (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV) trasferimento coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- 23 Scuola dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

SCUOLA/
COMUNE



TIPO POSTO



SCUOLA PRIMARIA

- 28 Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

SCUOLA/
COMUNE



TIPO POSTO



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- 23 Scuola o centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

SCUOLA/
COMUNE



TIPO POSTO



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 23 Istituto dal quale il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni perché soprannumerario (art. 13, comma 1/II, V contratto mobilità)

ISTITUTO/
COMUNE



TIPO POSTO



 Rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto II) **Rientro nel Comune di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto V)**

Indicare la provincia di titolarità. Inserire nella casella la scuola o il comune di precedente titolarità.

- Riportare la denominazione ufficiale della **scuola o del circolo o del Comune** da cui il docente è stato trasferito negli ultimi otto anni in quanto perdente posto, nonché specificare se trattavasi di posto comune o posto di sostegno.
- Tale denominazione deve essere trascritta dall'elenco ufficiale delle preferenze.
- Nel caso in cui tale scuola risulti soppressa, nella casella andrà riportato il codice del comune cui apparteneva la scuola soppressa.
- Qualora nel suddetto comune non esistano altre istituzioni scolastiche richiedibili dall'interessato, il medesimo potrà indicare, agli stessi fini, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorità.
- Si ricorda che la medesima indicazione (ovvero altra indicazione comprensiva della stessa) dovrà essere indicata tra le preferenze di cui alla sezione dedicata del modulo domanda.
- La medesima casella va compilata da parte del docente titolare in scuole ubicate in nuovi comuni che chieda di rientrare con precedenza nel comune di precedente titolarità.
- La precedenza viene attribuita a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
- L'adempimento richiesto per usufruire di tale precedenza risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio riportata nella presente O.M. nell'allegato F purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e l'anno in cui è avvenuto il trasferimento.

Si richiamano l'art. 13 comma 1 punti II e V del CCNI.

❖ **GLI ULTIMI DOCENTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RIENTRO PER L'A.S. 2019/20**

Gli ultimi docenti che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2011/2012 (individuati quindi soprannumerari nel marzo/aprile 2011, a.s. 2010/11) e che hanno potuto richiedere il rientro per gli anni:**

1. 2012/13
2. 2013/14
3. 2014/15
4. 2015/16
5. 2016/17
6. 2017/18

7. 2018/19

8. 2019/20 (ultimo anno)

Il perdente posto trasferito d'ufficio o domanda condizionata **per l'1/9/2010 (a.s. 2010/11) individuato quindi soprannumerario nel 2009/10 o aa. ss. precedenti non può più richiedere il rientro in quanto è terminato l'ottennio.**

❖ **IN QUALE PROVINCIA È VALIDA LA PRECEDENZA**

La precedenza **si applica all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata** (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.

❖ **COME INDICARE LE PREFERENZE NEL MODELLO DI DOMANDA**

➡ **Rientro nella scuola di ex titolarità**

- La precedenza in esame si applica alla **prima fase dei trasferimenti (fase comunale)**, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.
- Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che **richiedano come prima preferenza** la scuola dalla quale sono stati trasferiti **d'ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.**
- **Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.**
- Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza per il rientro nel Comune di ex titolarità.

➡ **Rientro nel comune di ex titolarità**

- Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà. Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
- Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per

l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.

- Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto.
- La precedenza si applica solo per il comune incluso nella preferenza sintetica distretto.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 24 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120)? |  | SI/NO |
| 25 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)? |  | SI/NO |

SCUOLA PRIMARIA

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 29 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti? (art. 3 L.28/3/91 N.120)? |  | SI/NO |
| 30 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per i docenti emodializzati? (art. 61 L. 270/82)? |  | SI/NO |

Non vedenti (Art. 13 comma 1 punto I)

Emodializzati (Art. 13 comma 1 punto I)

- Il docente **non vedente** o che si trovi nella condizione di **emodializzato** (ex art. 61 della legge n. 270/82), qualora intenda usufruire della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto I), del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola, dovrà contrassegnare "si" nell'apposita casella. **Tale precedenza sarà applicata a tutte le preferenze valide espresse nel modulo domanda**, secondo l'ordine delle operazioni previsto dall'allegato 1. In caso contrario, l'interessato dovrà contrassegnare "no" nella casella appositamente predisposta.
- **È l'unica precedenza si applica anche alla mobilità professionale.**



NOTA BENE: per fruire della precedenza bisogna in questo caso allegare alla domanda (o inviare all'ATP di titolarità), entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione medica dalla quale risultino le situazioni di cui sopra.

Tali documentazioni devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

26 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92



SCUOLA PRIMARIA

31 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92



Art. 21 della l. 104/92 (art. 13 comma 1 punto III sub punto 1)

Il docente che si trovi nelle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 21 della legge 104/92, dovrà indicare la provincia in cui intenda usufruire della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto III) del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. L'interessato dovrà, inoltre, indicare come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

❖ **Chi è il personale interessato**

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di disabilità (anche non grave) e un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

❖ **Quali certificazioni sono necessarie**

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave – anche art 3 comma 1 legge 104/92) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.¹

¹ Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. La certificazione medica originale è l'atto, il verbale o la certificazione, rilasciato all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni. L'art. 21 riguarda la persona handicappata, dichiarata tale anche solo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge n. 104/92 **che però abbia anche uno stato di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.**

❖ **Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni**

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ **In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza**

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.**

❖ **Come inserire le preferenze per fruire della precedenza**

- Il docente, fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, **può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza,** a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza **o distretto subcomunale** oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
- In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.
- Per **"scuola esprimibile"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

27 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?



SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

32 Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?



SI/NO

Aventi necessità di cure a carattere continuativo (art. 13 comma 1 punto III sub punto 2)

Il docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo, qualora intenda usufruire della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto III) del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola, dovrà contrassegnare "si" nell'apposita casella.

Tale precedenza sarà applicata **a tutte le preferenze valide espresse nel modulo domanda**, secondo l'ordine delle operazioni previste dall'allegato 1, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cure specializzato.

❖ Chi è il personale interessato

Tutto il personale non necessariamente disabile a cui è stata riconosciuta dalla competente ASL una grave patologia ed ha bisogno di cure continuative in un determinato istituto di cura.

❖ Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione **dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.**

Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.²

❖ Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso prioritariamente **per la provincia in cui è ubicato il comune di cura**, in subordine per tutte le altre preferenze espresse (anche se relative ad altre province).

❖ Come inserire le preferenze per fruire della precedenza

- Il docente ha diritto alla precedenza per **tutte le preferenze espresse nella domanda.**
- Può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, se esprime **come prima preferenza** una o più istituzioni scolastiche **o distretti compresi** nel predetto comune **ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.**

² In questi casi non è richiesta una certificazione che attesti la disabilità o l'invalidità del docente, **ma è necessaria solo la certificazione che attesti l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.**

- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di cura.
- Per **"scuola esprimibile"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

28 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92



SCUOLA PRIMARIA

33 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92



Art. 33, comma 6, della L. 104/92 (disabilità personale - art. 13 comma 1 punto III sub punto 3)

Il docente che si trovi nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92, dovrà indicare la provincia in cui intenda usufruire della precedenza prevista dall'art. 13, comma 1, punto III) del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. L'interessato dovrà, inoltre, indicare come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

❖ Chi è il personale interessato

Tutto il personale a cui è stato riconosciuto uno stato di **disabilità in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**.

❖ Quali certificazioni sono necessarie

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92**.

❖ **Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni**

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ **In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza**

- ❖ È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.**

❖ **Come inserire le preferenze per fruire della precedenza**

- Il docente, fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, **può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza,** a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza **o distretto subcomunale** oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
- In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza.
- Per **"scuola esprimibile"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 29 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

- 34 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)



➡ **Assistenza al figlio (al fratello o alla sorella) tutela legale (art. 13 comma 1 punto IV)**

➡ **Assistenza al coniuge (o parte dell'unione civile) o al genitore (art. 13 comma 1 punto IV)**

Il docente che si trovi nelle condizioni previste dai commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 104/92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV) del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità, dovrà indicare la provincia in cui intenda usufruire della precedenza. L'interessato dovrà, inoltre, **indicare obbligatoriamente come prima preferenza il codice comune di assistenza** anche preceduto da una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.



NOTA BENE: la precedenza si applica nella fase comunale **esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune (città metropolitane).**

➡ Nei **trasferimenti interprovinciali:**

È riconosciuta la precedenza ai **solì genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela.** Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, **anche ad uno dei fratelli o delle sorelle,** in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al **coniuge del disabile** in situazione di gravità.

➡ Il **figlio che assiste il genitore** in situazione di gravità **ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria,** fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

Assistenza al figlio

❖ **Chi è il personale interessato**

I genitori (**la precedenza spetta ad entrambi**) il cui figlio è disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).

❖ *Quali certificazioni sono necessarie*

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

- Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità **"rivedibile"**.
- Nel caso di figlio con **sindrome di Down** tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

❖ *Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni*

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ *In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza*

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

❖ *Come inserire le preferenze per fruire della precedenza*

- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.**
- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- Per **"posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento**, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria**.
- La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Assistenza al fratello o alla sorella

❖ *Chi è il personale interessato*

Il personale che abbia un fratello o una sorella disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92 – sindrome di Down).



NOTA BENE:

- Per fruire della precedenza il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la **convivenza** con quest'ultima;
- Si può fruire della precedenza **solo** in quanto **i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

❖ *Quali certificazioni sono necessarie*

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave della sorella/fratello di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92**.

- Tale certificazione è valida anche in caso di disabilità **"rivedibile"**.
- Nel caso di fratello/sorella con **sindrome di Down** tale stato può essere documentato mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore

sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- Eventuale documentazione di invalidità comprovante lo stato di totale inabilità dei genitori.

❖ ***Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni***

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ ***In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza***

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

❖ ***Come inserire le preferenze per fruire della precedenza***

- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.**
- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- Per **"posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento,** ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria.**
- La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera

domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Tutela legale

❖ *Chi è il personale interessato*

Il personale "tutore legale" figura assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente. È riferita anche all'assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto non familiare).

❖ *Amministratore di sostegno*

È valida solo la figura del tutore legale con esclusione dell'amministratore di sostegno.

❖ *Quali certificazioni sono necessarie*

È necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

❖ *Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni*

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ *In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza*

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assidenza.**

❖ *Come inserire le preferenze per fruire della precedenza*

- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.**
- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- Per "**prima preferenza**" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.

- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- Per **"posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento**, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria.**
- La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Assistenza al coniuge (o parte dell'unione civile)

❖ *Chi è il personale interessato*

Il personale che abbia il proprio coniuge disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

❖ *Quali certificazioni sono necessarie*

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del coniuge di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92. Tale certificazione non è valida in caso di disabilità con carattere "rivedibile".**

❖ *Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni*

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ *In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza*

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

❖ *Come inserire le preferenze per fruire della precedenza*

- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.**
- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- Per **"prima preferenza"** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- Per **"posti richiedibili"** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento**, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria.**
- La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Figlio referente unico che assiste il genitore disabile in situazione di gravità

❖ *Chi è il personale interessato*

Il personale che abbia il proprio genitore (madre o padre) disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 legge 104/92).

❖ *Quali certificazioni sono necessarie*

Bisognerà produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la documentazione dalla quale risulti **la situazione di disabilità grave del figlio di cui all'art 3 comma 3 legge 104/92.**

Tale certificazione **non è valida** in caso di disabilità con carattere **“rivedibile”**.

❖ ***Con quali modalità devono essere presentate le certificazioni***

Devono essere scannerizzate e allegate al modulo domanda oppure consegnate/inviare all'ATP di competenza. Fa fede la data del protocollo o dell'invio della PEC.

❖ ***In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza***

È valida nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. Nella fase comunale solo nelle città metropolitane. In ogni caso si può usufruire di tale precedenza solo **all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.**

❖ ***Come inserire le preferenze per fruire della precedenza***

- Il docente beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed **a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.**
- Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
- Per **“prima preferenza”** si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito.
- Per **“posti richiedibili”** si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento,** ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria.**
- La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.



NOTA BENE: la precedenza viene riconosciuta unicamente in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico;
- essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

Pertanto è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l'altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).

Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.

È importante altresì precisare che **l'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.** Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

- Si riconduce il **concetto di convivenza** a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi o nei casi di dimora temporanea (*Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, 18 febbraio 2010, prot. 3884). Si riferisce altresì al concetto di convivenza nei casi di dimora abituale.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 30 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

- 35 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)



Coniugi conviventi del personale militare o categoria equiparata (art. 13 comma 1 punto VI)

Il docente, coniuge convivente del personale militare o categoria equiparata di cui all'art. 1, I comma, della legge 10/3/1987, n. 100 e art. 10, I comma della legge 3/10/1987, n.402, dovrà indicare la provincia, qualora intenda usufruire della precedenza prevista all'art. 13, comma 1, punto VI, del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola.

Il riconoscimento di tale precedenza è subordinato alla condizione che venga indicato **come prima preferenza il codice del comune di trasferimento del coniuge, ovvero il comune in cui abbia eletto domicilio all'atto del collocamento a riposo, anche preceduto da una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, si deve esprimere il comune ad esso vicinore secondo le apposite tabelle a disposizione presso i Centri servizi amministrativi.

❖ **Chi è il personale interessato**

Il personale scolastico **coniuge/parte dell'unione civile convivente del personale militare trasferito d'ufficio/autorità (ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo) o categoria equiparata** che risulta in servizio permanente (*Forze armate, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Forze di polizia ad ordinamento civile, Ufficiale o sottufficiale piloti di complemento in ferma dodecennale...*).

❖ **Quali autocertificazioni sono necessarie**

- il docente deve autocertificare che il coniuge sia stato trasferito in tale sede d'autorità;
- il coniuge militare deve dichiarare di essere convivente con il docente.

❖ ***In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza***

È valida sia nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincia** nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.

❖ ***Come inserire le preferenze per fruire della precedenza***

- La precedenza spetta a condizione **che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo**, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune vicinore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo.
- Per "**prima preferenza**" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune** di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria**.
- La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 31 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

- 36 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)



Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (Art. 13 comma 1 punto VII)

Il docente, che espleta un mandato amministrativo secondo quanto riportato nell'art. 18 della legge 3/8/99 n.265, dovrà indicare la provincia, qualora intenda usufruire della precedenza prevista all'art. 13, comma 1, punto VII, del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale della scuola.

Il riconoscimento di tale precedenza è subordinato alla condizione che venga indicato **come prima preferenza il codice del comune ove si svolge il mandato anche preceduto da una o più istituzioni scolastiche comprese in esso**. In mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, si deve esprimere il comune ad esso viciniore secondo le apposite tabelle a disposizione presso i Centri servizi amministrativi.

❖ **Chi è il personale interessato**

Il personale **docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali** a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/2000 durante l'esercizio del mandato. **Sono compresi i consiglieri di pari opportunità**.

❖ **Quali certificazioni sono necessarie**

Un'autodichiarazione dalla quale deve risultare la carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali.

❖ **In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza**

È valida sia nei trasferimenti intercomunali e interprovinciali. In ogni caso **per i trasferimenti all'interno e per la provincia nella quale si espleta il mandato amministrativo**.

❖ **Come inserire le preferenze per fruire della precedenza**

- La precedenza spetta a condizione **che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune ove si svolge il mandato**, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune ove si svolge il mandato.
- Per "**prima preferenza**" si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
- L'indicazione della **preferenza sintetica per l'intero comune** ove si svolge il mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, **è obbligatoria**.

- La mancata indicazione del comune o distretto ove si svolge il mandato preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.



NOTA BENE: l'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.

SCUOLA DELL'INFANZIA / SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- 32 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)



SCUOLA PRIMARIA

- 37 Provincia per la quale il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)



Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 (Art.13 comma 1 punto VIII)

Il docente che intende usufruire della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite e valida, come indicato al punto VIII), comma 1, art. 13 del citato contratto sulla mobilità del personale della scuola, per la fase interprovinciale dei trasferimenti, dovrà indicare la provincia nell'apposita casella.

❖ Chi è il personale interessato

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017.

❖ ***In quali fasi e per quale provincia opera la precedenza***

Si ha diritto alla precedenza nei soli trasferimenti interprovinciali per la provincia ove si è svolta attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

❖ ***Quali certificazioni sono necessarie***

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 33 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
|----|---|---|-------|

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 33 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| 34 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 33 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per adulti (corsi serali)? art. 23 comma 15 contratto mobilità) |  | SI/NO |
| 34 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture carcerarie? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |

SCUOLA PRIMARIA

- | | | | |
|----|--|---|-------|
| 38 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta ? (art. 23 comma 15 del contratto mobilità). |  | SI/NO |
| 39 | Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere? (art. 23 comma 14 del contratto mobilità). |  | SI/NO |

Precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

Tale casella va contrassegnata in senso affermativo dai docenti che intendono avvalersi della precedenza prevista ai fini dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, che abbiano maturato **almeno tre anni di servizio nei corsi serali**, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione

Precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie

Tale casella va contrassegnata in senso affermativo dai docenti che intendono avvalersi della precedenza prevista ai fini dell'accesso presso strutture ospedaliere o carcerarie, essendo già stati utilizzati per **almeno tre anni presso tali strutture**.



NOTA BENE: I docenti che hanno insegnato per **almeno 3 anni**, anche a **tempo determinato**, in:

- strutture ospedaliere
- presso le istituzioni penitenziarie
- nei corsi serali
- nei CPIA (ex CTP)

Hanno una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi **solo per detti corsi**.

- Ai fini del triennio si **conta anche l'anno in corso**.
- Ai fini del conteggio degli eventuali anni di servizio a tempo determinato si considera valida la supplenza di **almeno 180 gg. (anche non continuativi) o se svolta ininterrottamente da almeno il 1 febbraio fino agli scrutini**.

È necessario che il docente alleggi una autodichiarazione in cui precisi gli anni (almeno 3) svolti in detti corsi.



NOTA BENE: la precedenza è prevista **SOLO** per detti posti, non per eventuali altre preferenze non corrispondenti a CPIA, corsi serali ecc.

Scelta tipo di posto

TIPI POSTO RICHIESTI E INFORMAZIONI PER LE TIPOLOGIE DI POSTO SPECIALE, A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO O DI SOSTEGNO

 **Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?**

SCUOLA DELL'INFANZIA

34 L'insegnante è ancora nel quinquennio?



SI/NO

SCUOLA PRIMARIA

42 L'insegnante è ancora nel quinquennio?



SI/NO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

35 L'insegnante è ancora nel quinquennio?



SI/NO

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

35 Il docente titolare su posti di sostegno è soggetto al vincolo quinquennale?



SI/NO

Compilare la sezione **solo se si intende richiedere il trasferimento su posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno**; quindi qualora la sezione non venga compilata il movimento si intende richiesto per i soli posti di tipo comune.

Si precisa che la sezione **deve essere obbligatoriamente compilata** dagli insegnanti che

prestano servizio su posti speciali, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato.

 **Contrassegnare la casella "sì" se si insegna su un posto di classe speciale o ad indirizzo didattico differenziato o su posto di sostegno da meno di cinque anni:**

- La casella deve essere barrata solo dai docenti titolari su posti istituiti con attività di sostegno.
 - Una volta barrata la casella, è quindi obbligatoria la sola richiesta di preferenze relative al sostegno.
- Contrassegnare la casella "no" se per la prima volta si richiede un posto del tipo suddetto o se si è insegnato su questo tipo di posto per cinque o più anni.



NOTA BENE: il quinquennio è terminato per gli assunti in ruolo sul sostegno, anche con nomina giuridica, dal 2014/15 o anni precedenti.



NOTA BENE: Titoli di specializzazione posseduti

Nell'apposito allegato "titoli posseduti" bisognerà:

- Indicare la denominazione del diploma posseduto e considerato valido ai sensi del C.C.N.I. indicando esplicitamente il tipo di specializzazione (si ricorda che il diploma di fisiopatologia non è valido per l'accesso a posti di scuola speciale);
- Trasferimento su scuole ad indirizzo didattico differenziato: riportare il metodo di cui si possiede il diploma (esempio: Montessori);
- Trasferimento su posti di sostegno: indicare la denominazione del diploma posseduto e considerato valido ai sensi dell'O.M. indicando esplicitamente il tipo di specializzazione (si ricorda che il diploma di fisiopatologia non è valido per l'accesso a posti di sostegno).

Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento

- **POSTO COMUNE**
- **POSTO DI SOSTEGNO**
- **POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO**

SCUOLA DELL'INFANZIA

35	Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento		POSTO COMUNE	1/2/3
			POSTO DI SOSTEGNO	1/2/3
			POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO	1/2/3

SCUOLA PRIMARIA

43	Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento		POSTO COMUNE E/O LINGUA	1/2/3
			POSTO DI SOSTEGNO	1/2/3
			POSTO SPECIALE O A INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO	1/2/3

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO/SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

36	Ordine di gradimento del Tipo posto da considerare per il trasferimento		POSTO NORMALE	1/2
			POSTO DI SOSTEGNO	1/2

Il docente deve indicare se desidera che le preferenze indicate siano valutate unicamente per una tipologia di posto ovvero per entrambe le tipologie (es. I e II grado tra sostegno e posti normali), ma prioritariamente per posti di sostegno o per posti normali.

ESEMPIO 1: il docente che desidera che le preferenze espresse siano prese in considerazione solo per i posti normali dovrà barrare la casella "1°" della corrispondente riga, e non barrare alcuna casella della riga precedente.

ESEMPIO 2 : il docente che desidera che siano prese in considerazione tutte le preferenze espresse prioritariamente per la tipologia di posti normali e successivamente per la tipologia di sostegno, dovrà barrare la casella "1°" della riga corrispondente e la casella "2" della riga precedente.

Altri esempi:

a) ***docenti titolari su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato o su posto di sostegno da meno di cinque anni***

- Nel caso si voglia che le preferenze espresse oltre che per il tipo posto di attuale titolarità siano valide anche per i posti di sostegno si dovrà barrare la casella "1" della riga relativa ai posti speciali e la casella "2" della riga relativa ai posti di sostegno.
- Viceversa se si vuole che le preferenze vengano esaminate prima per i posti di sostegno e dopo per i posti speciali si dovrà barrare la casella "1" della riga relativa ai posti di sostegno e la casella "2" della riga relativa ai posti speciali.
- Se infine si vogliono solo posti di sostegno si dovrà barrare la sola casella "1" della riga relativa ai posti di sostegno.



NOTA BENE: si ricorda che i docenti di cui al punto a) non possono concorrere per trasferimento a posti di tipo comune.

b) ***Docenti titolari su posto di tipo comune in possesso dei titoli di specializzazione o titolari su posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno da cinque o più anni***

- Nel caso si voglia che le preferenze espresse siano prese in considerazione per una sola tipologia di posto si deve barrare la sola casella "1" della riga relativa alla tipologia scelta (ad esempio un docente che abbia terminato il quinquennio e voglia richiedere la sola tipologia di posti normali deve contrassegnare la casella "1" relativa alla riga dei posti normali).
- Qualora si desideri che le preferenze espresse siano valide solo per due tipologie di posto si devono contrassegnare le sole caselle "1" e "2" delle righe relative alle tipologie scelte (ad esempio per richiedere nell'ordine prima posti normali e poi posti di sostegno per cui si possiede il titolo andranno barrate la casella "1" relativa alla riga dei posti normali e la casella "2" relativa alla riga dei posti di sostegno).

- Qualora si desideri che le preferenze siano valide per tre tipologie di posto si devono contrassegnare le caselle "1", "2" e "3" delle righe relative alle tipologie scelte (ad esempio per richiedere nell'ordine: posti normali, posti di sostegno, posti speciali andranno barrate la casella "1" relativa alla riga dei posti normali, la casella "2" relativa alla riga dei posti di sostegno e la casella "3" relativa alla riga dei posti speciali).

 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per il sostegno:



NOTA BENE: la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione.

- SOSTEGNO PSICOFISICO**
- SOSTEGNO UDITO**
- SOSTEGNO VISTA**

SCUOLA DELL'INFANZIA

36	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24 comma 5) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3

SCUOLA PRIMARIA

44	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 25, comma 11) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

37	Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 26, comma 1) per il sostegno (la tipologia di sostegno può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SOSTEGNO PSICOFISICO	1/2/3
			SOSTEGNO UDITO	1/2/3
			SOSTEGNO VISTA	1/2/3

 **Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)**

- **SPECIALE PSICOFISICO**
- **SPECIALE UDITO**
- **SPECIALE VISTA**
- **MONTESSORI**
- **AGAZZI**

SCUOLA DELL'INFANZIA

37 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 24, comma 5) per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SPECIALE PSICOFISICO	1/2/3/4/5
		SPECIALE UDITO	1/2/3/4/5
		SPECIALE VISTA	1/2/3/4/5
		MONTESSORI	1/2/3/4/5
		AGAZZI	1/2/3/4/5

SCUOLA PRIMARIA

45 Ordine di gradimento per le tipologie indicate ai fini del trasferimento (contratto mobilità, art. 25, comma 11) per speciale/didattico differenziato (la tipologia speciale/didattico differenziato può essere indicata solo se il docente è in possesso del relativo titolo di specializzazione)		SPECIALE PSICOFISICO	1/2/3/4/5/6
		SPECIALE UDITO	1/2/3/4/5/6
		SPECIALE VISTA	1/2/3/4/5/6
		MONTESSORI	1/2/3/4/5/6
		AGAZZI	1/2/3/4/5/6
		PIZZIGONI	1/2/3/4/5/6

Il docente deve contrassegnare una o più caselle relative ai titoli di specializzazione posseduti, che corrisponderanno anche alle tipologie di sostegno per le quali si richiede il trasferimento, indicando contemporaneamente l'ordine con cui si vuole che siano esaminati i titoli di specializzazione richiesti.

- Ad esempio un docente che intenda richiedere, nell'ordine, le tipologie di sostegno minorati della vista e minorati psicofisici dovrà barrare la casella '2' di 'minorati psicofisici' e la casella '1' di 'minorati della vista'

Posti per l'insegnamento della lingua straniera

SOLO MODULI-DOMANDA PRIMARIA

- 40 Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese  SI/NO
- Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (esclusivamente per la provincia autonoma di Trento)  SI/NO
- Il docente, ai fini del trasferimento richiede :  SOLO POSTO LINGUA
 OPPURE
 1° POSTO COMUNE - 2° POSTO LINGUA
 OPPURE
 1° POSTO LINGUA - 2° POSTO COMUNE
- 41 Il docente ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio?  SI/NO

Il docente, ai fini del trasferimento su posto di lingua dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua inglese ovvero:

- superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
- attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero;
- possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;
- certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Non sono validi altri titoli all'infuori di quelli sopra indicati come per es. certificazioni linguistiche B1 o B2 ecc. anche conseguiti presso Enti riconosciuti dal MIUR.

➡ ***Il docente, ai fini del predetto trasferimento dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della lingua tedesca (esclusivamente per la provincia autonoma di Trento).***

➡ ***Il docente esprimere la volontà di partecipare al trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua straniera.***

- Barrando la casella **'solo posto di lingua'** il docente parteciperà esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità su posti per l'insegnamento della lingua straniera.
- Barrando una delle altre due caselle il docente parteciperà anche per altri posti dell'organico di circolo e ciascuna delle sue preferenze sarà analizzata tenendo conto dell'ordine di gradimento espresso.

➡ ***Il docente che ha ottenuto il trasferimento su posto per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio dovrà contrassegnare la casella "sì"***

- Coloro i quali ottengono **il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese se si tratta della stessa scuola**; pertanto non potranno essere trasferiti **nello stesso circolo** da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese.
- Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, **in altri circoli a prescindere dal triennio.**

Richiesta cattedre articolate su più scuole

➡ **Solo scuole di I e II grado**

Questa casella deve essere compilata solo se il docente intende richiedere, per tutte le espresse, oltre alle cattedre costituite nell'ambito della scuola, anche le cattedre costituite con completamento in altre scuole.

In particolare:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne alle scuole;
- b) le cattedre orario esterne stesso comune;
- c) le cattedre orario esterne tra comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

- a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
- b) le cattedre orario esterne con completamento all'interno del comune per ciascuna scuola o istituto, secondo l'ordine del bollettino;
- c) le cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi, secondo l'ordine del bollettino.

Esclusivamente per la mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 le lettere b) e c) dei punti 1) e 2) sono unificati, ovvero non sono distinte le cattedre esterne con completamento all'interno del comune e tra diversi comuni.

Preferenze territoriali

- Le preferenze saranno **15** ed espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il **codice di istituzione scolastica autonoma**.
- Nel caso di **preferenze sia provinciali che interprovinciali** la domanda è unica sempre con un massimo di 15 preferenze.
- Nel limite delle 15 preferenze non ci sono vincoli rispetto al numero di tipologia di preferenza da poter inserire (potrebbero essere espresse anche 15 scuole o 15 comuni o anche 15 province).

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- ✓ scuole
- ✓ comuni
- ✓ distretti
- ✓ codice provincia (solo nel caso della mobilità interprovinciale).

Si può inoltre dare la disponibilità per le seguenti tipologie di posto:

- istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
- sezioni carcerarie ove esprimibili;
- sezioni ospedaliere;
- licei europei.

Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l'educazione degli adulti (ex CTP).

Come compilare la sezione

Compilare questa sezione inserendo, per qualsiasi tipo di preferenze da esprimere (plesso, circolo, comune, distretto e provincia), la relativa denominazione ufficiale riportata negli elenchi ufficiali.

1. I docenti che intendono trasferirsi su posti attivati presso **strutture ospedaliere/serali/carcerarie punti di erogazione di C.P.I.A.** dovranno indicare puntualmente tra le preferenze i codici delle scuole ove sono attivati tali posti.

In caso di **preferenza sintetica**:

- L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
- Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

2. **COMUNI ISOLANI:** Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia":

- il docente intende trasferirsi anche nei comuni isolani, allora deve utilizzare come preferenza di tipo sintetico l'indicazione del distretto "isole della provincia";
- il docente non intende trasferirsi nei comuni isolani, allora non deve esprimere l'indicazione del distretto "isole della provincia".

3. Nel caso che il docente abbia diritto a precedenza:

- **per le precedenze n. III (artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative):**

È obbligatorio indicare il comune di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) **solo** se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.

- **per le precedenze n. IV (assistenza figli, coniuge e genitori), VI (Legge 100 coniuge militare) e VII (mandato amministrativo):**

È **comunque obbligatorio** indicare il codice del comune (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza (IV) trasferimento coniuge militare (VI) o dove si svolge il mandato (VII) **indipendentemente se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.**

4. Le preferenze devono essere richieste mediante espressione del **codice di istituzione scolastica autonoma**.
 5. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare.
- ❖ ***Per facilitare la comprensione delle modalità di uso dei diversi tipi di preferenze, si fornisce qui di seguito una indicazione del loro utilizzo nelle diverse situazioni dell'aspirante al trasferimento.***

ESEMPIO 1 : docente che ha la sede di titolarità in un grande comune (Roma, Milano, etc. .) ma in una zona della città a lui disagiata.

L'obiettivo minimo del docente sarà di raggiungere una zona a lui più comoda; per ottenere ciò, dopo aver elencato nelle preferenze un certo numero di scuole di specifico gradimento (tenendo conto del vincolo triennale) dovrà utilizzare alcune preferenze di tipo "distretto" comprendenti gruppi di scuole di agevole raggiungimento.

ESEMPIO 2 : docente che ha la sede di titolarità in un piccolo comune situato in una zona disagiata della provincia. Per aumentare le possibilità di trasferimento è opportuno che il docente si limiti ad esprimere due o tre preferenze di tipo "scuola" (tenendo conto del vincolo triennale) e utilizzi ampiamente i codici di tipo "comune" indicando i comuni della zona a lui gradita per completare, poi, le sue indicazioni con alcune preferenze di tipo "distretto" (sempre relative a zone della provincia di suo gradimento).

ESEMPIO 3 : docente che ha la sede di titolarità in altra provincia. In questo caso è opportuno che il docente utilizzi alcuni codici per individuare i comuni preferiti e successivamente indichi delle preferenze di tipo distretto per coprire una ampia fascia del territorio provinciale ed eventualmente concluda l'espressione delle sue preferenze utilizzando l'indicazione di provincia.

- PREFERENZE PROVINCIALI E INTEROVINCIALI NELLA STESSA DOMANDA: A QUALE MOVIMENTO DARE PRIORITÀ?

La mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale, **ma le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima.**

Pertanto, il docente che intende trasferirsi deve inserire le preferenze nell'ordine a lui più congeniale, a seconda se vuole dare "priorità" al trasferimento provinciale o a quello interprovinciale, se intende ovviamente partecipare ad entrambi i movimenti.

Un caso potrebbe essere il docente titolare a Milano che vuole trasferirsi a Catanzaro.

Tale docente vuole dare "priorità" al trasferimento interprovinciale e come ultima analisi tentare una scuola di Milano.

Inserirà nella domanda, per esempio prima scuole di Catanzaro, poi il codice comune/distretto di Catanzaro e infine il codice provincia di CZ, poi potrà inserire magari altri codici

comune/distretti/provincia di altre province vicine a Catanzaro e come ultima preferenza una o più scuole di Milano.

In questo caso il sistema analizzerà la disponibilità nella scuole di Milano solo se il docente non sarà soddisfatto in una delle preferenze interprovinciali. Resta inteso che quando si analizzerà la scuola di Milano, una volta che il trasferimento interprovinciale non è andato a buon fine, lui parteciperà al movimento provinciale di Milano.

❖ ***PREFERENZE PROVINCIALI E INTEROVINCIALI NELLA STESSA DOMANDA: COME INSERIRE LE PREFERENZE SE SI HA UNA PRECEDENZA ART. 13?***

Un caso potrebbe essere del docente che richiede trasferimento interprovinciale e provinciale e utilizza un precedenza che però, per esempio, per fare il caso più complesso, la può utilizzare solo in ambito provinciale.

Riferendoci quindi al docente dell'esempio precedente, che da Milano vuole trasferirsi a Catanzaro, poniamo che tale docente abbia la residenza a Milano e abbia una precedenza per disabilità personale art. 21 legge 104/92 oppure è in quella provincia che assiste il genitore disabile.

Dal momento che tale precedenza è spendibile solo nella provincia di residenza/assistenza che nel nostro esempio coincide con quella di titolarità, ma che il docente vuole prima tentare il trasferimento interprovinciale, dovrà fare così:

Inserire in ordine di preferenza prima le preferenze interprovinciali (perché vuole dare priorità a tale movimento), poi, quando inserisce quelle provinciali deve partire con l'inserire le scuole o il comune che fanno riferimento alla residenza/assistenza provinciale:

1. Preferenza interprovinciale
2. Preferenza interprovinciale
3. Preferenza interprovinciale
4. Ecc.
5. Preferenza provinciale scuola/comune di residenza/assistenza per fruire della precedenza all'interno della provincia
6. Altre preferenze provinciali.

Lo stesso criterio va utilizzato per il docente perdente posto che richiede il rientro nella scuola di ex titolarità ma vuole prima dare priorità al trasferimento interprovinciale.

Disponibilità

SCUOLA DELL'INFANZIA

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

☒ / ☐

SCUOLA PRIMARIA

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

☒ / ☐

Disponibilità all'istruzione per gli adulti

☒ / ☐

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

☒ / ☐

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria

☒ / ☐

Disponibilità all'istruzione per gli adulti

☒ / ☐

L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne

☒ / ☐

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera

☒ / ☐

Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria

☒ / ☐

Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali

☒ / ☐

Disponibilità all'insegnamento nei licei europei

☒ / ☐

L'aspirante, per le preferenze scuola, richiede anche cattedre orario esterne

☒ / ☐

Docenti senza sede

Docenti in esubero provinciale e nazionale

Trattamento

Trattamento dei docenti senza sede o in esubero nella provincia

Il docente senza sede o in esubero sulla provincia può partecipare alla mobilità e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda parteciperà al trasferimento d'ufficio **in provincia, al termine della II fase**, secondo la tabella **di viciniorietà tra comuni** a partire dalla **prima preferenza espressa**.
- Se non presenta domanda sarà trattato con **punteggio zero** a partire dal **primo comune** della provincia di titolarità secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni.

Trattamento dei docenti in esubero nazionale

Il docente in esubero nazionale può partecipare alla **mobilità solo tra province diverse (III fase)** e concorre, senza alcuna precedenza e con il suo punteggio, con tutti gli altri docenti a domanda volontaria (sempre della fase interprovinciale) esprimendo fino a 15 preferenze.

- Se non soddisfatto a domanda verrà trasferito d'ufficio, **dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda**, e assegnato, **partendo dalla prima preferenza espressa**, ad una provincia a livello nazionale secondo l'ordine di prossimità tra province.
- Se non presenta domanda verrà **trasferito d'ufficio, a punteggio zero**, e assegnato, **partendo dalla provincia di immissione in ruolo**, ad una provincia a livello nazionale secondo l'ordine di prossimità tra province.

Le sequenze

ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE

1. Opzioni per il rientro nelle sedi di confluenza del personale delle sedi dimensionate.
2. Assegnazione della scuola ai docenti che rientrano dal fuori ruolo.
3. assegnazione alle scuole carcerarie di cui all'articolo 25 del presente contratto
4. Assegnazione della sede, su richiesta Miur, al personale oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art 3, comma 5)

5. Operazioni di mobilità sulle nuove classi di concorso dei licei musicali limitatamente all'a.s. 2019/2020 di cui all'articolo 5
6. Restituzioni ai ruoli di provenienza ad eccezione delle operazioni di cui all'art. 7
7. Rettifica di titolarità per i docenti di cui all'art 3 comma 7

- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –

1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali all'interno del comune del centro territoriale di titolarità.

In questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

A1) trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell'organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)

A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali)

B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità ⁽¹⁾ dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell'art 13 del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 18 comma 1, lettera A ⁽²⁾, nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti

⁽⁰⁾ Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l'insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell'ambito dell'operazione di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese. Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altri circoli.

⁽¹⁾ Per ottenere tale precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima indicazione espressa nella apposita casella del modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui si sia verificato spostamento del plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, la precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto corrispondente al precedente, di cui va riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice meccanografico) nell'apposita casella del modulo domanda.

⁽²⁾ La precedenza è valida soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di unificazione che ha coinvolto la scuola ove l'aspirante risulta soprannumerario.

individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all'art. 18, lettera C;

C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa.

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III), 1), 2) (limitatamente ai comuni con più distretti) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o equiparato di disabile limitatamente ai comuni con più distretti;

D2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile o al genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza di cui prima al comma 14 e successivamente al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto;

E) trasferimenti a domanda in sede ⁽³⁾;

F) trasferimenti d'ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda;

G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾, beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto.

2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui alle

⁽³⁾ In tale fase il docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.

⁽⁴⁾ In questo stesso punto dell'ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro nell'ottennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.

⁽⁵⁾ Per i docenti di scuola primaria o dell'infanzia trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell'infanzia di precedente titolarità.

sezioni A1 e A3 della Tabella A di valutazione dei titoli, allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo triennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (sez. A2 della tabella A di valutazione), limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -

1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:

A) trasferimenti d'ufficio, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell'art. 13 del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per i genitori o equiparati di disabile nella provincia di titolarità;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile o al genitore disabile nella provincia di titolarità;

E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 14 dell'art. 23 del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 15 dell'art. 23 del presente contratto.

E2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.

E3) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto nella provincia di titolarità.

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia.

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;

H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

Hbis) trasferimenti a domanda per il personale docente di cui all'articolo 18bis del presente contratto.

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell'ambito delle operazioni della II Fase di cui alle lettere B), C), D), E), E1) E2), E3) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa, ovvero sulle cattedre curriculari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

2. Nell'ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d'ufficio il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -

1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8 del presente contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni in questione sono effettuate nell'ordine sottoindicato:

I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite di cui all'articolo 8 delle

disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:

- a) passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto;**
- b) passaggi di ruolo provinciali e interprovinciali, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell'art. 13 del presente contratto;**
- c) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;**
- d) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse nella stessa provincia;**
- e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;**
- f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell'abilitazione;**
- g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;**
- h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza.**

Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) del presente punto sono effettuate anche oltre il limite previsto in articolo 8.

- i) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell'art. 13 del presente contratto;**
- l) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto dei genitori del disabile ed equiparati;**
- m) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del presente contratto per assistenza al coniuge o parte dell'unione civile;**

n) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

o) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

p) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII dell'art. 13 del presente contratto;

q) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 23, prima da comma 14 e successivamente da comma 15 del presente contratto;

r) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

s) trasferimento d'ufficio dei docenti secondo art. 2 comma 3 del presente contratto.

II) Le operazioni sotto elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo le operazioni di cui al precedente punto I) del presente comma, secondo l'ordine delle operazioni riportato:

a) passaggi di cattedra dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;

b) passaggi di ruolo dei docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse;

c) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente punto I) a causa del limite delle disponibilità di cui all'articolo 8. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto ordine di punteggio.

d) qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.

4. In ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è

determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

**Guida realizzata dalla Uil Scuola
in collaborazione con Orizzontescuola**

Testi e consulenza professionale
Per la UIL scuola: Paolo Pizzo e Mauro Colafato
Per Orizzontescuola: Giovanna Onnis